

Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**

Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP2TO - DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP2TO**

Oggetto: **ATTI PRIVATI- RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICHE
STATUTARIE VERBALE CON ALLEGATO STATUTO E CONTESTUALE
VARIAZIONE DEL PRESIDENTE**

Classificazione:

Mittente: **CAMOLETTO GIUSEPPINA**

Diretti Interessati:

CAMOLETTO GIUSEPPINA - CMLGPP48D64M122Z

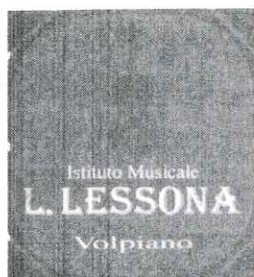
Num. protocollo: **0135601**

Data: **11/11/2020 12:48:39**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT CUORGNE' - DP II
TORINO**

IL FUNZIONARIO

Doriana Mulati



ASSOCIAZIONE

"ISTITUTO MUSICALE LODOVICO LESSONA APS"

VICOLO FOURAT, 2 – PALAZZO OLIVERI
10088 – VOLPIANO

CF: 85502530018 – P. IVA: 03200320012

VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE DEL 24 OTTOBRE 2020

Il giorno 24 ottobre 2020 alle h 9,00 ha avuto luogo in prima convocazione l'Assemblea Sociale dell'Associazione "Istituto Musicale Lodovico Lessona" regolarmente convocata in data 14 ottobre 2020 con il seguente ordine del giorno:

1. Adozione di nuovo Statuto per l'inserimento dell'Associazione nel Terzo Settore con contestuale modifica della denominazione sociale;
2. Rinnovo del Consiglio Direttivo.

Alla convocazione era allegato il testo dello Statuto da adottare.

A causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid 19, L'Assemblea non si è potuta tenere in presenza presso la sala polivalente del Comune di Volpiano come programmato, ma si è svolta con le seguenti modalità:

- videoconferenza;
- votazioni in presenza a scrutinio segreto presso il seggio allestito presso la sede dell'Associazione in Vicolo Fourat 2, Palazzo Oliveri, Volpiano.

Partecipano n.61 soci su n. 106 , tra i quali n.26 in rappresentanza di altri soci. Si dà atto che è raggiunto il quorum previsto per la regolarità dell'Assemblea.



 Il Presidente dell'Associazione sig.ra Camoletto Giuseppina assume la presidenza dell'Assemblea e affida alla sig.ra Taverna Cecilia le funzioni di Segretario verbalizzante.

1. Adozione di nuovo Statuto per l'inserimento dell'Associazione nel Terzo Settore con contestuale modifica della denominazione sociale;

 Il Presidente inizia la riunione facendo riferimento al testo del nuovo Statuto già reso noto a tutti i soci che lo hanno ricevuto per posta elettronica.

Illustra in particolare i seguenti punti:

- motivazioni alla base della scelta di trasformazione da Associazione senza scopo di lucro ad Associazione di Promozione Sociale all'interno del TERZO SETTORE. In particolare il Presidente sottolinea come le finalità perseguite e le attività di interesse generale realizzate siano coerenti con quanto previsto dalla L 106/2006 e dal D.Lgs n.117/2017 e come l'Associazione intenda adeguare il proprio funzionamento alla disciplina prevista dalle norme per il Terzo Settore;
- il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione;
- l'apporto dei volontari, caratteristica da sempre presente nell'Associazione, che operano a favore della comunità e del bene comune in forma di azione volontaria e gratuita, con il solo eventuale riconoscimento del rimborso delle spese sostenute entro i limiti massimi e alle condizioni previste dal Regolamento dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'art.17 comma 4 del D. Lgs 117/2017;
- la possibilità di ricorrere a professionalità specifiche quando ricorra la necessità di competenze riconosciute per il perseguimento delle finalità generali;
i criteri di trasparenza che caratterizzano le procedure adottate dall'Associazione;
- gli organi dell'Associazione che vengono ridefiniti secondo la disciplina del Terzo Settore;
- la denominazione sociale che acquisisce l'acronimo APS e quindi l'Associazione sarà denominata "ISTITUTO MUSICALE LODOVICO LESSONA APS".



Il nuovo Statuto, se approvato, sarà registrato dal Presidente, o da suo delegato, come parte integrante del presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell'art.85 commi 3 e 5 del D. Lgs 117/2017 sarà soggetto all'imposta di registro ed esente dall'imposta di bollo.

Copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso al Comitato Provinciale AICS di Torino entro 30 giorni dalla registrazione per gli adempimenti previsti.

Terminata l'illustrazione, non essendoci richieste d'intervento, il Presidente ricorda ai soci l'esigenza di recarsi al seggio ubicato presso la sede dell'Associazione al termine dell'Assemblea per votare su apposita scheda il nuovo Statuto.

2. Rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Presidente illustra la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, precedentemente denominato Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio deve essere rinnovato, essendo giunto al termine del proprio mandato di quattro anni. Viene eletto dall'Assemblea dei soci con votazione a scrutinio segreto, esprimendo un massimo di cinque preferenze. I soci sono già stati invitati in precedenza ad esprimere la propria disponibilità a far parte di tale organo e il risultato del sondaggio è già stato reso noto ai soci. Viene comunque ribadito che sono candidati tutti i soci e per tutti è possibile esprimere preferenze.

Terminata la videoconferenza, il Presidente invita tutti i soci a recarsi presso il seggio ubicato presso la sede dell'Associazione in vicolo Fourat 2, Volpiano, per le operazioni di voto.

I risultati delle votazioni, come comunicato dal Presidente del seggio elettorale sig.ra Gioiello Michelina al termine dello scrutinio, vengono riportati sul presente verbale dal segretario dell'Assemblea alle h 15 del giorno 24/10/2020.

Risultati delle votazioni per l'adozione del nuovo Statuto:

Votanti: n.61, di cui n.26 per delega.

Voti favorevoli: n.60 - Schede bianche n.1.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto.



Risultato delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo:

Votanti: n.61, di cui n.26 per delega.

Schede valide: n.60 - Schede bianche n.1 .

Hanno ottenuto voti:

AZZOLINA Salvatore..... n. 16 voti
CAMOLETTO Giuseppina n. 42 voti
CANNONE Elisabetta..... n. 37 voti
CARRERA Annamaria..... n. 28 voti
COSOLETO Patrizian. 17 voti
GIOIELLI Lucian. 17 voti
GIOIELLO Michelina..... n. 32 voti
ROSINI Tiziana..... n. 30 voti
SELIS Camilla..... n. 18 voti
TAVERNA Cecilia..... n. 30 voti
ZANOTTO Franco..... n. 3 voti

Risultano pertanto eletti:

1° CAMOLETTO Giuseppina
2° CANNONE Elisabetta
3° GIOIELLO Michelina
4° ROSINI Tiziana
5° TAVERNA Cecilia
6° CARRERA Annamaria
7° SELIS Camilla
8° COSOLETO Patrizia
9° GIOIELLI Lucia

Volpiano, 24/10/2020

**Il Segretario dell'Assemblea
(Cecilia Taverna)**

**Il Presidente dell'Assemblea
(Giuseppina Camoletto)**

Giuseppina Camoletto

**Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Cuorgnè**

REGISTRATO 11/11/2020 7/19 Senza 3
CON € 200,00 VERSATE TRAMITE MOD. 23
IN DATA 10/11/2020
CUORGNE' 11 NOV. 2020

IL FUNZIONARIO

Doriana M. ...

*FIRMA su Delega del Direttore Prov.le
Enrico M. ...*





Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"ISTITUTO MUSICALE LODOVICO LESSONA APS"



Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede in VOLPIANO (TO) Vicolo Fourat n. 2, presso Palazzo Oliveri, l'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di "ISTITUTO MUSICALE LODOVICO LESSONA APS". Il cambio di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare:

- di promuovere, divulgare e diffondere la cultura musicale in tutte le espressioni che possono agire sulla crescita spirituale, la realizzazione personale, il benessere psicofisico, la consapevolezza, la rappresentazione del proprio mondo interiore, la sensibilizzazione verso l'espressione artistica;
- di creare nel territorio l'opportunità di formazione in campo musicale a diversi livelli, sia per esigenze di arricchimento personale, sia per pratiche di esecuzione d'insieme, sia per percorsi di avvio professionale con preparazione all'accertamento di competenze presso i Conservatori di Stato;
- di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la povertà formativa con attività extrascolastiche che agiscano sulla motivazione, sul coinvolgimento, sull'impegno, sull'interesse verso attività di sani principi educativi e di rilevanza culturale;
- di promuovere l'inclusione delle persone diversamente abili con percorsi formativi che valorizzino abilità e interessi specifici;
- di offrire ai soci, e più in generale alla popolazione, opportunità di incontro finalizzate allo scambio e all'avvicinamento alla cultura, anche nell'ottica di favorire la conoscenza del patrimonio artistico-musicale;
- di creare per l'Istituto occasioni di ricerca e di approfondimento in percorsi musicali nuovi e in esecuzioni che valorizzino la creatività e il talento, favorendo in tal modo la professionalità e la formazione continua;
- di collaborare con Enti Locali, Associazioni, Fondazioni, Istituti e Istituzioni per favorire l'estensione di attività culturali, artistiche, educative e ricreative volte a migliorare la qualità della vita, la socialità, il sostegno alla popolazione in generale e a quella giovanile e anziana in particolare, operando secondo principi di solidarismo e valori democratici.

A tal fine svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente Statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione

gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 28 del presente Statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende realizzare:

- percorsi di formazione musicale di carattere teorico e pratico, individuali e di gruppo, a seconda delle necessità (propedeutica, pratica strumentale, materie complementari, canto corale e solista) da realizzare nel tempo extrascolastico di bambini e ragazzi, ma anche rivolti a persone di tutte le età;
- progetti di laboratorio musicale all'interno delle istituzioni scolastiche in accordo con il personale docente;
- percorsi di formazione musicale mirati per coloro che desiderano affrontare accertamenti di competenze presso i Conservatori di Stato a livello pre-accademico, nell'ottica di avvio alla formazione professionale;
- percorsi di formazione individualizzati per persone diversamente abili o in situazione di disagio sociale anche in collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali;
- eventi musicali con il coinvolgimento diretto di allievi e docenti, anche in collaborazione con Enti e Associazioni aventi finalità simili a quelle dell'Associazione;
- eventi per la diffusione della cultura musicale sul territorio, anche per integrare progetti significativi a livello locale e per caratterizzare e rappresentare le diverse ricorrenze, elaborati dall'Associazione ed eseguiti dai diversi gruppi interni, dai docenti e da professionisti incaricati ad hoc;
- seminari, dibattiti, conferenze inerenti la cultura musicale;
- accordi e convenzioni con Enti Locali, Associazioni, Fondazioni, Istituti e Istituzioni per la realizzazione di programmi comuni finalizzati all'arricchimento culturale reciproco, allo scambio di buone prassi, all'individuazione di criteri di valutazione e alla creazione di gruppi misti di attività.

florus

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione dei propri soci, dei familiari conviventi degli stessi, nonché delle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'Associazione è affiliata e dei loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la realizzazione delle attività elencate nel presente articolo, essendo indispensabile il ricorso a specifiche competenze, l'Associazione si avvale di professionalità da retribuire in conformità con quanto disposto dalle norme in vigore.

Art. 6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statuarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

floush

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente Statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente Statuto.

Art. 13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e Privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;

floula



- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art. 14 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'Organo di Controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente Statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'Organo di Controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art. 16 Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente Statuto e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente, o altri componenti del Direttivo, a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per

flouler

quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 17 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'Associazione per la partecipazione alle attività programmate;
- d) a partecipare alle Assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 18 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 19 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

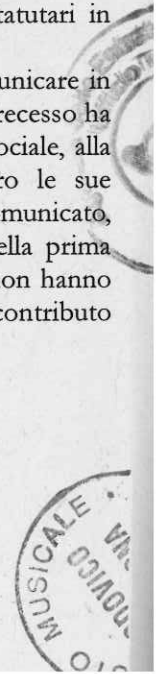
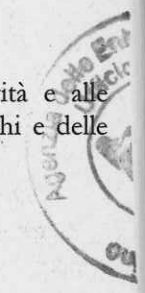
- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo della tessera sociale;
- c) per mancato versamento dei corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale;
- d) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- e) per decesso;
- f) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- g) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta, almeno quindici giorni prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea Sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 20 Organi Sociali

flou...



Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo e il suo Presidente;

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 21 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

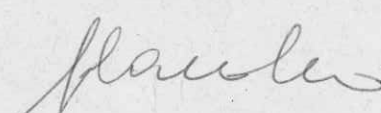
Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le Assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le Assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Sociale. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Non possono partecipare alle Assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.



IST. VOLPIANO

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I soci per i quali intercorre un rapporto di lavoro con l'Associazione non possono rappresentare la maggioranza del Consiglio. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo del Consiglio Direttivo e all'approvazione del bilancio di esercizio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea Sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- elegge il Presidente dell'Associazione tra i propri membri;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- può nominare un Direttore artistico con funzioni di coordinamento di tutta l'attività musicale e ne determina il compenso;
- può invitare il Direttore artistico a partecipare alle sedute del Consiglio;
- decide in merito all'assunzione dei docenti su proposta del Direttore artistico;
- approva l'ammontare dei compensi per le prestazioni retribuite che si rendano necessarie per realizzare le finalità dell'Associazione;
- stabilisce la quota d'iscrizione annuale e le altre quote sociali per usufruire delle attività organizzate dall'Associazione;
- può nominare al proprio interno un Tesoriere e un Segretario i quali, insieme al Presidente, formano una Giunta esecutiva con funzioni di ordinaria amministrazione;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione o altri membri del Consiglio, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia, per legge o per Statuto, di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano, al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o il Presidente stesso il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile. La carica di membro del Consiglio Direttivo è ricoperta a titolo gratuito. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'art. 17 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 23 Il Presidente

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

flouster



Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la Legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 24 Il Direttore Artistico

È nominato dal Consiglio Direttivo sulla base di comprovate specifiche competenze professionali e di riconosciute qualità artistiche e didattiche.

Ha funzioni di coordinamento di tutta l'attività musicale operando in collaborazione con il Consiglio Direttivo e con i professionisti incaricati di gestire l'attività didattica e artistica dell'Associazione. Elabora il piano dell'offerta formativa per gli associati e il programma degli eventi culturali da realizzare sul territorio a favore della popolazione. Formula proposte, cura aspetti organizzativi e divulgativi dell'attività culturale dell'Istituto, anche cooperando con Enti del territorio e con altre realtà formative e socio-culturali. Esprime pareri tecnici su tutta l'attività dell'Associazione, sulle caratteristiche dei percorsi formativi, sulla scelta dei professionisti e su ogni aspetto che richieda competenza in campo musicale, didattico e culturale.

Art. 25 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

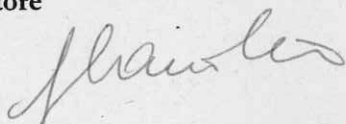
Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 26 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale o Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 27 Rimandi al Codice Civile e alla normativa di settore



OLP/1A

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 28 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 29 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.



IL PRESIDENTE
(GIUSEPPINA CAMOLETTI)
Giuseppina Camoletti

